

ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 20 P

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco e Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE. Intervento: trinciatura per una fascia di mt 10 attorno edificio di prossima ristrutturazione di rovo e canna per consentire rilievo topografico dell'area (ART. 3.25) rimozione alberatura di cipresso schiantata naturalmente a terra – **rilascio di nulla osta e Valutazione di Incidenza parziali con prescrizioni.**

Data: 18/11/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di novembre nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

che la variante al Regolamento del Parco del Conero è stata approvata con Delibera di Consiglio del Parco n. 68 del 30/05/2023 pubblicata sul BUR n.50 del 08/06/2023.

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta.

Considerato che nel rispetto del co. 14 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento ove presente;

Il responsabile unico del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, è il Direttore;

Considerato che è pervenuta al Parco la seguente richiesta: “trinciatura per una fascia di mt 10 attorno edificio di prossima ristrutturazione di rovo e canna per consentire rilievo topografico dell'area (ART. 3.25) rimozione alberatura di cipresso schiantata naturalmente a terra” nella particella 284 e 325 del foglio 3 del Comune di Sirolo.

I tecnici Elisabetta Ferroni e Francesco Senzacqua dell'Ufficio Valorizzazione Ambientale, in data 15/10/2025 hanno effettuato il sopralluogo; la Dott.ssa Ferroni ha quindi illustrato al sottoscritto la pratica in oggetto.

La pratica è corredata del Format Proponente di cui alla DGR 1661/2020 e della ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria per un importo di 30 euro.

Vista la semplicità della tipologia di intervento autorizzabile non si è ritenuto necessario sottoporre la pratica alla Commissione Tecnica;

L'intervento di trinciatura di rovi e canne nell'area di 10 m dal sedime di un edificio da ristrutturare ai fini di agevolare il rilievo dell'immobile, infatti, è appositamente prevista dal Regolamento del Parco (art. 3.24 e Allegato B1) e sarebbe stata sufficiente una Comunicazione di Inizio Attività, se non fosse stato per la presenza del vincolo afferente la Rete Natura 2000 e il conseguente obbligo di espressione del parere in merito alla Valutazione di Incidenza, fase di Screening.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Visto il Piano del Parco del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;
Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM n.50 del 08/06/2023;
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;
Vista la DGR Marche 1661 del 30/12/2020 recante le nuove Linee Guida della Regione per la Valutazione di Incidenza;

Visti:

le Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e “Uccelli” (Direttiva 147/2009/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979);

il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.e.i.;

la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000; in particolare visto l’art. 24 della L.R. Marche n. 6/2007, Gestione dei siti;

la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 357/97, che ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

la DGR marche n. 1661 del 30.1.2020 ad oggetto: Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010e ss. mm. e ii..

il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15;

Premesso che l’art. del **Regolamento del Parco** n° 3.24. *Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza* – prevede: (...) *Gli interventi di taglio raso della vegetazione infestante a rovo, ailanto e robinia circostante fabbricati disabitati in un raggio di 10 metri da essi, può avvenire nelle modalità indicate nell’allegato B1.* (...).

L’Allegato B1 al Regolamento prevede:

2- “Comunicazione di Inizio Attività”: interventi per cui è necessaria esclusivamente la Comunicazione di Inizio Attività all’Ente Parco del Conero.

Rientrano in questa fattispecie di procedura le seguenti tipologie di intervento se eseguite nel rispetto dei TEMPI e modalità previsti nel presente Allegato purché non riguardanti formazioni vegetali inquadrabili come “bosco” ai sensi della L.R. 6/05 (tale elenco vale per le aree ubicate fuori dalle zone per “Attività libera o Attività di autorizzazione di esclusiva competenza Comunale” individuate nell’allegato B2): a) (...); b) interventi di taglio raso della vegetazione infestante costituita da rovo, canne, ailanto e robinia, circostante fabbricati disabitati in un raggio di 10 metri da essi; c) interventi di taglio raso una tantum di vegetazione infestante a rovo, canne, ailanto e robinia, necessari allo svolgimento di indagini e rilievi strumentali propedeutici alla presentazione di richieste di nulla osta/V.I. su superfici inferiori a 500 mq;

Il **Regolamento del Parco** inoltre prevede:

- Sempre nell’Allegato B1:

DEFINIZIONI ai fini del presente Regolamento:

*“ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO”, con riferimento ai criteri contenuti nel Piano di Gestione Naturalistica del Parco del Conero, sia le formazioni vegetali (di specie autoctone o di antico indigenato o anche esotiche) quali ad esempio: alberi isolati, siepi (comprese quelle di rovo (*Rubus sp.* e/o di *atriplice alimo* (specie dominante *Atriplex halimus*)), filari, gruppi, vegetazione ripariale, formazioni a canna domestica (*Arundo donax*) e vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), lembi di bosco relitti, boschi residuali, ecc, sia elementi vegetali costituiti da specie di interesse agrario, quali filari, “maritate”, seminativi arborati, nonché alberi isolati aventi diametro misurato ad 1,3 m da terra superiore a 20 cm, testimonianza di attività agricole svolte nel passato;*

- Nell’Allegato C:

4. PERIODI PER IL TAGLIO E L’IMPLANTO Gli interventi sulla vegetazione forestale devono essere esclusi durante il periodo di nidificazione dell’arifauna cioè tra marzo – luglio per quel che riguarda i tagli di utilizzazione di fine turno e tra Marzo e maggio per le cure culturali alle fustai e le conversioni all’altofusto; nel caso i lavori dovessero iniziare in agosto è opportuna una verifica preventiva, a cura dell’Ente Parco, per escludere l’eventuale presenza di nidi di falco pecchiaiolo. In caso fosse presente la specie andrà posticipata a settembre ogni tipo di operazione.

Per quanto riguarda ancora la canna domestica:

- la specie (*Arundo donax*) è considerata specie esotica e invasiva, nonostante sia anche di “antico indigenato” ovvero (rif. https://www.biodiversita.lombardia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=215:c03&catid=89:flora e “Studio del reticolo idrografico minore a scala di bacino. Bacino del Fiume Musone (versante adriatico centro-occidentale)” Relatore: Prof. Fabio Taffetani, Tesi di laurea di: Lorenzo Falcioni).
- il Piano di Gestione naturalistica del Parco del Conero al Capitolo ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO considera anche la “siepe di canna comune” (formazioni a canna domestica (*Arundo donax*) e vilucchio bianco (*Calystegia sepium*)) come elementi diffusi del paesaggio agrario;

In definitiva le formazioni a canna domestica, come pure quelle a rovo, qualora in futuro venissero eliminate in via definitiva (rif. pratica edilizia prot. 2404 del 18/08/25) dovranno essere compensate ai sensi del Regolamento del Parco, ma al momento la richiesta è invece di una trinciatura *una tantum* compatibile con il mantenimento a lungo termine delle formazioni vegetali in questione.

DETERMINA

1. *pratica* n. 2423 del 18/08/2025 e integrazioni prot. 2451 del 21.08.25.

Ditta: Petrelli Danilo

Localizzazione Intervento: Comune di Sirolo, Loc. Fonte d’Olio.

Oggetto: richiesta di nulla osta e Valutazione di Incidenza per intervento di ““trinciatura per una fascia di mt 10 attorno edificio di prossima ristrutturazione di rovo e canna per consentire rilievo topografico dell’area (ART. 3.25) rimozione alberatura di cipresso schiantata naturalmente a terra”.

Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta e parere di Valutazione di Incidenza (fase di Screening) positivo *con prescrizioni* verificato che è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano o l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, solamente per l'intervento di trinciatura *una tantum* di rovi e canne presenti nel raggio di 10 m dal perimetro dell'edificio in oggetto. Le **prescrizioni** sono le seguenti:

- eseguire l'intervento di trinciatura al di fuori del periodo riproduttivo della fauna che va da marzo a luglio compresi;
- eseguire l'intervento *una tantum* e lasciare pertanto ricrescere la vegetazione a rovo e canna domestica dopo l'intervento;
- tutte le piante di specie arbustive o arboree diverse da rovo e canna domestica, anche di piccole dimensioni, dovranno essere mantenute e preservate;

Tali formazioni a rovo e canna, nonché alberi e arbusti di specie diverse, infatti, dovranno essere oggetto di apposita compensazione ai sensi del Regolamento del Parco a livello di pratica edilizia prot. 2404 del 18/08/25 che comprende anche le sistemazioni esterne all'edificio.

Per quanto riguarda la rimozione del cipresso schiantato richiamato in oggetto non viene autorizzata in quanto l'intervento fa più propriamente parte del progetto di cui alla pratica edilizia prot. 2404 del 18/08/25 che include un intervento di riqualificazione della vegetazione habitat 91AA*;

Per quanto riguarda infine la “Ripulitura area da infestanti (Rovo Canna Inula ecc) mediante trinciatura meccanica per consentire la tracciatura dei confini effettivi delle particelle di proprietà” richiamata nel Format Proponente consegnato, si ribadisce quanto illustrato per le vie brevi al Vostro tecnico agronomo, ovvero che lo sfalcio o la trinciatura della prateria post culturale è ammessa e non necessita di nulla osta né di Valutazione di Incidenza, quale normale pratica agricola (rif. Allegato B1 al Regolamento, lett. b) lo svolgimento di operazioni culturali e di manutenzione ordinaria dei fondi nell'ambito dell'attività agricola), purché effettuata al di fuori del periodo riproduttivo della fauna che va da marzo a luglio compresi, avendo cura di preservare gli esemplari di “tagliamani” (*Ampelodesmos mauritanicus*) ed eliminare gli ailanti e le piantine di essenze forestali, anche di specie autoctone, nell'intento di arrestare il processo evolutivo della vegetazione innescatosi a seguito della cessazione delle lavorazioni a livello di prateria secondaria habitat di interesse comunitario 6210(*), come previsto anche dal Piano di Gestione Naturalistica del Parco.

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 28/11/2025 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo